

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 agosto 1999, n. 0250/Pres.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DEL COMPENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL ISTITUITO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1999, N. 2.

Articolo 1

1. Il fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, istituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, nella forma della gestione fuori bilancio e dotato di autonomia amministrativa, è attivato presso il Tesoriere regionale ed è affidato in gestione al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale 2/1999 che vi provvederà osservando le disposizioni della stessa legge regionale 2/1999, i criteri e le direttive della Giunta regionale ed il presente regolamento.

Articolo 2

1. Al fondo affluiscono i conferimenti dell'Amministrazione regionale, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, gli interessi maturati sulle relative disponibilità liquide, depositate su di uno specifico conto intestato al fondo stesso, nonché ogni altra eventuale entrata.

Articolo 3

1. Al fondo sono addebitati gli oneri diretti, connessi e conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, compresi quelli di carattere fiscale.

Articolo 4

1. Delle vicende attinenti la gestione del fondo è tenuta evidenza contabile funzionale alla redazione del rendiconto di cui all'articolo 6, a cura del Commissario straordinario.

2. Il Commissario effettua i pagamenti mediante appositi ordinativi al Tesoriere regionale e, a fronte di quietanze d'entrata, accerta gli incassi mediante emissione di ordini di riscossione al Tesoriere medesimo.

3. Il Commissario è tenuto a richiedere la rendicontazione dei movimenti a carico del fondo con cadenza trimestrale.

4. In base alla vigente convenzione di Tesoreria della Regione, al fondo sono praticate le condizioni previste dalla Convenzione stessa, in quanto applicabili.

Articolo 5

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione del fondo per il tramite della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. Il Commissario è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione regionale, ogni informazione sullo stato di attuazione dell'attività e sull'amministrazione del fondo, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 2/1999.

Articolo 6

1. Il Commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio il rendiconto annuale della gestione del fondo redatto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del D.P.R. 689 dell'11 luglio 1977, accompagnato da una relazione sull'attività svolta e sulla gestione stessa.

2. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio trasmette la suddetta documentazione entro il 30 aprile di ogni anno alla Ragioneria generale per il successivo inoltrare alla Corte dei conti.

Articolo 7

1. Il fondo ha durata a termini di legge.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni concernenti la liquidazione del fondo.

Articolo 8

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 dell'11 luglio 1977 in quanto applicabile.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.